SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 509)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, FERRALASCO, ARIOSTO, BUZIO, BARBI, BAUSI, ANDERLINI, BRANCA e CIFARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1977

Concessione di benefici ed incentivi a favore di cittadini, enti e società italiani che intendano ricostruire il loro patrimonio perduto nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone un triplice scopo. In primo luogo, agevolare il reinserimento nel tessuto economico del Paese di un'ingente massa di cittadini e di complessi aziendali che, per vicende indipendenti dalla loro volontà, hanno perduto, nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, il loro patrimonio, frutto di assiduo lavoro e di personale capacità. In secondo luogo, fare in modo che le ingenti somme, che dovranno essere erogate a titolo di risarcimento di danni, non vadano perdute per le difficoltà che il singolo isolato e non assistito incontra in un ambiente che gli è ormai estraneo, ma siano, almeno in parte, impiegate in valide iniziative, aumentando la massa degli investimenti che le dolorose vicende monetarie e la conseguente stretta creditizia hanno fortemente ridotta in Italia. Il terzo obiettivo persegue uno scopo di diversa natura, ma egualmente rilevante: quello, cioè, di operare una risistemazione nella complessa materia legislativa relativa agli indennizzi per danni di guerra o per provvedimenti di altri Stati che limitano i diritti di proprietà o per situazioni che, comunque, rendano impossibile la pacifica convivenza e l'esercizio di attività produttive in Paesi stranieri a chi, per lunghi anni, vi aveva trovato una fonte di vita. All'uopo si è pensato di giungere ad un'uniformità di trattamento per un loro reinserimento nella madre patria.

Non ci si può certo aspettare dal reimpiego, in tutto o in parte, degli indennizzi, un contributo, di fronte alle necessità, di cospicuo rilievo economico, ma, anche nei suoi modesti limiti, il reinserimento produttivo di patrimoni individuali potrà avere effetti apprezzabili soprattutto in quanto la maggior parte di coloro che potranno usu-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

fruire delle integrazioni e degli incentivi che, col presente disegno di legge, vengono loro offerti, è costituita da individui che, in ambiente straniero, fuori d'Italia o nei suoi vecchi territori, hanno dato prova di capacità imprenditoriali non trascurabili.

Nè, comunque, gli incentivi che vengono offerti si può dire che siano pochi. Praticamente vengono largamente rivalutati gli indennizzi rendendo più agevole la loro destinazione, totale o parziale, ad impieghi produttivi. Nell'operare questa rivalutazione i proponenti si sono proposti, nel contempo, di permettere, specie a coloro che non posseggono altre disponibilità, di poter far fronte alle quotidiane necessità della vita, di disporre di una congrua somma, che, senza impedire il superamento di queste insopprimibili necessità, dia a loro la possibilità di superare il periodo di rodaggio di una impresa di nuova istituzione. Si sono, pertanto, lasciati liberi gli interessati di procedere a questa ripartizione, determinando liberamente l'importo delle somme che intendono impiegare entro i limiti indicati dalla legge. Nè, d'altra parte, si sono posti vincoli all'iniziativa privata nella scelta degli investimenti, di cui ci si è limitati a indicare i vari rami unicamente allo scopo di poterli adattare alle specializzazioni degli istituti di credito ai quali possono rivolgersi per un ulteriore accrescimento dell'importo da investire e ciò, come potrà vedersi dall'articolo 18 del disegno di legge, senza porre ostacoli all'eventuale apporto di somme da altre fonti, fermo restando soltanto il limite per quanto riguarda i benefici che, specificamente, sono previsti dal medesimo disegno di legge.

Per quanto si sia ritenuto opportuno, per evitare speculazioni chiaramente avventate, un controllo degli uffici competenti del Ministero del tesoro, specie per ciò che concerne la materiale destinazione delle somme da erogarsi, si è giudiziosamente lasciato agli istituti di credito ai quali queste somme vengono affidate l'espletamento di tutte le pratiche che essi sono soliti a fare, tenendo presente che queste somme erogate sono, una volta effettuato l'investimento, di piena proprietà dell'interessato. Praticamente il Ministero del tesoro versa all'istituto fiduciario le somme di pertinenza dell'interessato unitamente alla rivalutazione o integrazione di cui al presente disegno di legge ed esse vengono somministrate dall'istituto, secondo la prassi che tali istituti seguono, secondo le esigenze per l'attuazione del piano o, se si tratta di acquisti o capitali di rischio, rispettivamente, alla firma dei contratti di acquisto o quando gli uffici del Tesoro hanno dato lo sta bene.

Si è cercato di ridurre al minimo i controlli burocratici, limitandoli, una volta approvato il piano, nel caso di investimenti in nuove imprese commerciali, marittime, industriali, e riducendoli, per gli investimenti urbani o rurali, all'assistenza dell'istituto di credito incaricato o, nel primo caso, all'accertamento dell'immobile da acquistare ed alla congruità del prezzo.

Si è anche stabilito che, nel caso di mancato investimento, gli istituti fiduciari provvedano alla restituzione dell'importo ricevuto dal Tesoro. Tenendo presente la situazione generale del paese, si è stabilito che l'importo del reimpiego sia erogato in titoli del debito pubblico previsti dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Il disegno di legge tiene anche presente l'utilizzazione degli indennizzi inferiori ai cinque milioni e, in deroga alla disposizione generale del medesimo disegno di legge che non li ammette ai benefici in esso previsti, dispone che, nel caso che essi vengano impiegati nella costruzione o ricostruzione di case di civile abitazione del tipo economico e popolare, venga meno tale divieto. Se ne ammette la cessione, ivi connesso il mutuo agevolato, la possibilità di formazione di consorzi e di cessione semprechè il cessionario si obblighi ad effettuare il reimpiego e si assuma, ove siano stati concessi, i mutui agevolati. Nel caso in cui non si sia dato corso al reimpiego entro diciotto mesi del decreto che lo autorizza, si decade dai benefici previsti dalla presente legge e si darà luogo alla erogazione degli indennizzi di base secondo le disposizioni delle leggi con le quali sono stati concessi. Nel caso, però, che l'indugio sia stato determinato da accertata forza maggiore, il Ministero del tesoro può, su segnalazione dell'istituto di

credito a cui la pratica è stata affidata, concedere una proroga per la definizione delle opere che dovranno essere completate, secondo la loro entità, in un termine massimo di tre anni. Viene quindi regolata la parte burocratica: presentazione delle domande di reimpiego entro 90 giorni dalla entrata in vigore della nuova legge, riammissione in termini di denuncie di danni non presentate nei termini prescritti dalle singole leggi, presentazione dei piani di reimpiego e loro istruttoria, indicazione dei vari tipi di reimpiego. Si attribuisce alle Commissioni amministrative interministeriali, oltre i compiti loro demandati dalle singole leggi sui danni di guerra, il compito di sovrintendere, secondo la loro competenza territoriale, alla attribuzione dell'integrazione, alla determinazione delle somme da impiegarsi secondo la volontà degli interessati e alla attribuzione dei mutui agevolati nonchè di dare i pareri che il presente disegno di legge loro demanda.

Vengono specificate le esenzioni fiscali, che, oltre quelle previste dalle vigenti leggi sui danni di guerra, costituiscono un ulteriore incentivo al reinvestimento e si precisano i capitoli (sui quali dovrà gravare questa iniziativa) ai quali affluiscono tutti gli stanziamenti che riguardano danni di guerra. In sostanza, questo disegno di legge si inserisce nei progetti governativi per dar vita ad una ristrutturazione industriale del paese, ed è stato pensato relativamente ad un singolo settore, qual è quello dei danni di guerra, cercando di fare in modo che il denaro giustamente speso per venire incontro a quanti, singoli e famiglie, hanno perduto un patrimonio non solo possa servire a ricostruirlo, ma aiutare la madre patria ad uscire da una triste congiuntura.

Nè il presente disegno di legge ha trascurato la situazione di quanti si trovano, per i ritardi legislativi, in una posizione di attesa non essendo state ancora emanate le norme relative al loro trattamento, siano essi i profughi libici o tunisini per i quali si è provveduto unicamente alla erogazione di anticipazioni. Per essi, infatti, si è previsto che, se con indennizzi, anticipazioni o contributi hanno già intrapreso in Italia l'impianto di aziende industriali od agricole, possono chiedere, nei termini previsti nel presente disegno di legge, di avvalersi dei benefici da esso concessi. Ma, a prescindere da questo beneficio, si è anche provveduto a predisporre, in questo stesso disegno di legge, le ulteriori norme per la liquidazione integrale degli indennizzi, per modo che, anche per questi, si è autorizzato l'interessato a proporre, fin da ora, entro il prescritto termine, la domanda di reimpiego, con riserva di indicarne la entità e la specifica natura. Poichè sono anche in corso altre situazioni consimili (Jugoslavia, Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, Eritrea), si è ritenuto conveniente, per ragioni di equità, di predisporre un articolo che determini le modalità di erogazione degli eventuali indennizzi, estendendo anche a questi i benefici previsti. Per effetto dell'insieme di queste disposizioni si apporta, a questa complessa materia, una regolamentazione uniforme e si evita la possibilità di ulteriori complessi atti legislativi, in quanto si renderà, tutto al più, possibile la sola estensione della normativa contenuta nel presente disegno di legge o qualche disposizione dettata dalle speciali circostanze del caso. Come si è visto, anche le erogazioni degli indennizzi sono state ridotte ad un comune denominatore: i buoni del Tesoro, mentre si sono precisate le modalità della valutazione del danno indennizzabile.

Riteniamo con ciò di avere adempiuto ad un'esigenza che contempera la tutela dei diritti del danneggiato con la opportunità che gli indennizzi erogati, in tutto o in parte, tornino a favore della collettività nazionale che ha sentito il dovere di erogarli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani, gli enti e le società italiane, titolari, direttamente od indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti od interessi, perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, per fatto di guerra, appropriazioni, requisizioni o per qualsiasi altro fatto connesso alla guerra nonchè per confische o altri provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà dovuti a rivolgimenti interni nelle locali istituzioni, i quali vogliano reimpiegare, in tutto od in parte, nei modi e termini previsti dalla presente legge, gli indennizzi percepiti o da percepire per risarcimento dei predetti danni ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali e relative integrazioni, potranno usufruire, in aggiunta dei predetti indennizzi, di un'integrazione pari a venti volte il valore di detti beni, diritti ed interessi perduti, calcolato ai prezzi correnti al 1938 e nei modi e termini indicati nelle leggi a cui si riferiscono gli indennizzi. Condizione per il conseguimento di tale beneficio è che il reimpiego non sia per valore inferiore all'integrazione accordata moltiplicata per il quoziente fisso 1,50.

Art. 2.

A coloro che fanno richiesta di reimpiego è, inoltre, concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento, costante, ventennale, sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e loro sezioni di credito fondiario, edilizio, marittimo, agrario, industriale, e simili, ai fini della migliore o più ampia utilizzazione del reimpiego.

L'importo globale del mutuo o dei mutui ammessi al concorso statale sugli interessi non può superare il valore complessivo degli indennizzi e delle integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano se l'importo dell'indennizzo da erogarsi in base alle vigenti leggi è inferiore a cinque milioni di lire.

Art. 4.

In deroga al precedente divieto, gli indennizzi inferiori ai cinque milioni di lire potranno, usufruendo dell'integrazione e del concorso statale al pagamento degli interessi di un'eventuale mutuo, essere impiegati per la ricostruzione o costruzione di case di civile abitazione del tipo economico e popolare, fermo restando che l'ammontare del mutuo da assumersi non potrà superare una somma pari a quella per la quale fu concesso il concorso statale per gli interessi.

Art. 5.

Per rendere più agevole la costruzione di un unico nuovo complesso edilizio è permesso, sia nel caso di reimpiego di importi inferiori ai cinque milioni di lire, sia negli altri casi di importi superiori, la cessione ed il cumulo degli indennizzi, delle integrazioni e dei mutui commisurati sulla base delle singole concessioni di concorso statale agli interessi.

Tali cessioni, debitamente autorizzate con decreto del Ministero del tesoro, sentite le competenti Commissioni interministeriali, possono essere fatte sia ad un estraneo, sia ad un avente diritto, sia ad un consorzio di aventi diritto, semprechè il cessionario provveda, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, al reimpiego degli indennizzi ceduti, delle integrazioni e dei mutui da assumersi per una somma pari a quella per la quale sono stati concessi i singoli concorsi statali al pagamento degli interessi.

Il cessionario, persona fisica od ente, dovrà, ai fini del reimpiego, sottostare alle prescrizioni dei competenti uffici del Ministero del tesoro in ordine ai programmi costruttivi ed alla somministrazione dei fondi.

Art. 6.

Nel caso di reimpieghi di importi inferiori ai cinque milioni di lire per la costruzione o ricostruzione di case di civile abitazione a carattere economico e popolare, gli istituti per l'edilizia economica e popolare legalmente costituiti sono tenuti ad accettare, su domanda degli interessati prodotta nei termini e munita del nulla-osta del Ministero del tesoro, gli indennizzi, le integrazioni ed il concorso statale ventennale al pagamento degli interessi loro spettanti ai sensi della presente legge, quale pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo per la cessione degli alloggi.

Art. 7.

Per gli indennizzi superiori ai cinque milioni è ammesso il reimpiego nell'acquisto di case, sia per uso personale che per affitto, purchè si tratti di case di costruzione recente e non ancora abitate prima che dall'acquirente. Le modalità di acquisto e le relative formalità vengono fissate dagli uffici del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Per gli indennizzi superiori ai cinque milioni di lire sono ammessi reimpieghi in acquisti di terreni agricoli, in costruzione di case e di stalle, in attrezzature, eccetera, nonchè investimenti nei settori industriale, commerciale e marittimo per i quali gli interessati dovranno presentare piani particolareggiati agli uffici competenti del Ministero del tesoro unitamente alla domanda per il reimpiego. In tutti i settori d'impiego sono ammessi versamenti di capitali di rischio, sia per l'ammontare dell'intero indennizzo o integrazione, sia per la parte indicata dall'interessato, semprechè ne sia garantito l'effettivo impiego.

Art. 9.

Ai reimpieghi di indennizzi per ricostruzione o costruzione di case di civile abita-

zione del tipo economico e popolare il contributo statale per il pagamento degli interessi sui mutui è elevato al 5 per cento.

Per il reimpiego dei predetti indennizzi, siano essi inferiori o superiori ai cinque milioni di lire, nel Mezzogiorno o nelle zone dichiarate depresse, per le quali sono previsti particolari benefici dalle leggi vigenti, i concorsi statali ventennali sui mutui contratti vengono elevati di un ulteriore 1 per cento.

Art. 10.

Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, si intendono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Gli indennizzi e le integrazioni di cui alla presente legge sono, altresì, esenti dall'imposta di successione, dall'imposta di valore aggiunto e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni costruiti con gli indennizzi, le integrazioni, gli interessi sui mutui di cui alla presente legge.

Oltre ai benefici elencati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, i titoli di debito pubblico coi quali avviene il pagamento degli indennizzi ed integrazioni ed il loro relativo interesse sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura.

Essi concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme e disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura:

a) gli importi destinati al reimpiego;

b) i contratti, le cessioni, le forniture e le prestazioni relative al reimpiego;

c) gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito.

Art. 11.

Le persone fisiche e gli enti o società in possesso, rispettivamente, del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana, che, a seguito delle misure restrittive dei Governi locali, hanno abbandonato la Libia o la Tunisia in epoca precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ed avvalendosi delle disposizioni concessive di anticipazioni, indennizzi e contributi, hanno già intrapreso in Italia l'impianto di aziende industriali o agricole, possono chiedere, nei termini previsti dalla presente legge, di usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli e di trasferire il concorso dello Stato nei pagamenti dei mutui già richiesti ed accordati.

In attesa che vengano liquidati gli indennizzi, i cittadini italiani, gli enti e le società di nazionalità italiana provenienti dalla Libia o dalla Tunisia possono, per accorciare i tempi, entro il termine di cui all'articolo 16 della presente legge, presentare domanda di reimpiego, riservandosi di produrre il relativo piano e di determinare la entità del reimpiego a liquidazione avvenuta.

Art. 12.

Godono dei benefici della presente legge persone fisiche, enti e società che posseggano la cittadinanza o la nazionalità italiana ed abbiano ottenuto indennizzi o abbiano in corso pratiche per ottenerli per danni subiti in Estremo Oriente oggetto dell'accordo internazionale col Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294, nonchè quanti altri si trovino nella stessa situazione per altri accordi internazionali per i quali siano in corso pratiche per l'erogazione d'indennizzi.

Per gli indennizzi definiti o in corso di determinazione gli interessati che intendono usufruire dei benefici di cui alla presente legge debbono, nel termine di cui all'articolo 16, presentare domanda di reimpiego, determinandone, nel caso che l'indennizzo sia stato liquidato, l'entità e dichiarandosi pronti a versare la somma di base e, nel caso di

indennizzi in corso di liquidazione, riservandosi di completare la domanda con le indicazioni e i piani di cui all'articolo 16.

Art. 13.

In attesa della conclusione di accordi in sede internazionale è concesso l'indennizzo del danno patito, da liquidarsi con le modalità di cui *infra* ed integrato, nel caso di totale o parziale reimpiego, a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge, a tutti i cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, appartenenti a comunità italiane all'estero, costretti al rimpatrio, i cui beni, diritti ed interessi siano stati perduti in tutto od in parte, perchè colpiti da provvedimenti di nazionalizzazione, esproprio, confisca, apprensione o comunque limitativi o restrittivi della proprietà emanati dai Governi aventi giurisdizione sui territori nei quali detti beni, diritti ed interessi erano posseduti od esercitati o comunque siano sopravvenute circostanze che ne hanno reso impossibile, da parte del proprietario, o titolare, di liberamente e senza pericolo disporne.

Analoga previdenza è concessa, in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, a cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n .212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 19 maggio 1964, nonchè ai rimpatriati dalla Libia per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969.

Art. 14.

La liquidazione degli indennizzi di cui al primo comma del precedente articolo è subordinata alla presentazione da parte degli

interessati di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento che avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione degli indennizzi. Il documento notarile conterrà anche l'indicazione delle somme riscosse in Italia o all'estero per provvidenze concernenti, a qualsiasi titolo, il danno lamentato.

Le domande tendenti ad ottenere il predetto indennizzo devono essere prodotte, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, al Ministero del tesoro o ai Consolati d'Italia all'estero nel termine di giorni 120 dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi dell'evento generatore del danno.

Il valore dei beni di cui al precedente comma sarà determinato, sulla base della valutazione degli uffici tecnici dello Stato, dalle Commissioni previste dall'articolo 22 della presente legge.

Le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti nelle località dei sofferti danni nel momento del primo provvedimento limitativo della proprietà o del comprovato spossessamento.

L'indennizzo viene liquidato fino al valore di lire 10 milioni per intero in contanti ed oltre tale valore per il 60 per cento della residua differenza in titoli di Stato previsti dalla legge.

Per gli aventi diritto di cui all'ultimo comma del precedente articolo il cambio del dinaro è fissato in lire 1.499,20 e per la lira libica in lire 1.750. Per le liquidazioni della quota in contanti e per la detrazione delle somme già percepite sarà fatto riferimento alle leggi sopraindicate che concessero l'anticipo.

Art. 15.

L'interessato che, salvo casi di forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data del decreto che autorizza il reimpiego, non ha dato inizio alle relative operazioni, decade dai benefici della presente legge. In tal caso saranno riprese le erogazioni degli inden-

nizzi in conformità delle singole leggi per le quali erano stati concessi e gli eventuali titoli relativi agli indennizzi saranno restituiti dagli istituti di credito, cui sono stati versati dall'Amministrazione del tesoro per le operazioni di cui agli articoli 18 e 22, all'Amministrazione medesima.

Nel caso di accertata forza maggiore il Ministero del tesoro, su segnalazione degli istituti di credito fiduciari e mutuanti, può con decreto motivato, sentite le Commissioni interministeriali competenti, concedere una proroga per l'inizio dei lavori. L'opera, comunque, dovrà essere completata in un periodo non superiore a tre anni.

Gli istituti di credito sono tenuti ad informare il Ministero del tesoro dell'andamento delle operazioni e dell'importo globale definitivo di essa.

Art. 16.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui a cui sia stata ceduta la titolarità dell'indennizzo o, nel caso di cooperative o di consorzi costituiti per il reimpiego degli indennizzi, per costruzione o ricostruzione di case, da chi ne abbia la legale rappresentanza. L'obbligo alla presentazione della domanda riguarda sia coloro che hanno già avuto liquidato l'indennizzo, sia coloro che hanno denunciato il danno e sono in attesa di averlo liquidato.

Le domande debbono contenere ogni utile elemento per l'identificazione della denuncia o delle denunce presentate.

Art. 17.

Il Ministero del tesoro, sentite le Commissioni interministeriali amministrative se-

condo le loro rispettive competenze, può rimettere in termini ai fini del totale reimpiego dell'eventuale indennizzo e relativa integrazione le domande dirette ad ottenere indennizzi in base a norme vigenti, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, e considerate irricevibili perchè prodotte oltre i termini previsti dalle rispettive leggi, purchè tali domande non costituiscano integrazioni od ampliamenti di precedenti denunce relative a beni della stessa natura.

Le sopraindicate domande di riammissione in termini devono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Determinata l'entità dell'indennizzo e dell'integrazione e la quota destinata al reimpiego, gli interessati dovranno presentare, nel termine di sei mesi dall'avvenuta notificazione delle disponibilità di reimpiego e dell'entità del mutuo agevolato, un progetto di massima con relativo preventivo unitamente alla sua accettazione da parte di un istituto di credito fiduciario designato a riscuotere gli eventuali indennizzi da reimpiegare nonchè la disponibilità ad erogare il mutuo agevolato indicandone la misura.

I progetti potranno superare gli importi degli indennizzi, integrazioni e mutui, fermi, però, restando i limiti dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Il Ministero del tesoro, previo esame dei progetti e sentite le Commissioni competenti, rilascia il suo nulla osta o rigetta il progetto. Nel caso di rigetto, l'interessato, nel termine di tre mesi, potrà chiedere il riesame del provvedimento unendo alla richiesta un nuovo progetto unitamente a quello rigettato. Su questa richiesta il Ministero, nelle forme indicate nel precedente articolo, provvede in linea definitiva con decreto motivato.

Art. 20.

Salvo i casi di reimpieghi per la ricostruzione o costruzione di case di civile abitazione di tipo economico o popolare gli indennizzi e mutui devono essere impiegati:

nella costituzione di aziende commerciali, industriali, agricole, turistiche e simili di qualsiasi tipo, anche artigianali;

nella ristrutturazione, riammodernamento, trasformazione di aziende o complessi aziendali già esistenti, agricoli, commerciali od industriali, marittimi, ed in aumenti di capitali di rischio nelle aziende sopraindicate di carattere produttivo;

nell'acquisto di fondi agricoli e di case di civile abitazione o locali di nuova costruzione.

Art. 21.

Gli indennizzi o le loro parti destinate ai reimpieghi, nonchè le integrazioni previste nel caso di reimpiego vengono erogate e versate in titoli di debito pubblico, previsti dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Gli indennizzi liquidati o da liquidare a norma delle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 29 settembre 1967, n. 955, che si intendono destinare al reimpiego, sono erogati, per le somme eccedenti le lire cinque milioni, nei titoli e modi di cui al comma precedente, salvo i casi di cui all'articolo 14 della presente legge.

Nel caso che l'importo degli indennizzi sia stato già determinato e liquidato o sia in corso di corresponsione e che non abbia formato oggetto di cessione, l'importo in titoli, per le somme eccedenti i cinque milioni di lire, è stabilito facendo la differenza tra l'ammontare dell'indennizzo spettante e quello delle rate già versate, a partire dalla semestralità successiva alla data del provvedimento che autorizza il reimpiego.

Le erogazioni fino all'importo di lire cinque milioni destinate al reimpiego nell'edilizia economica e popolare vengono fatte in contanti. Il concorso statale negli interessi è disposto con provvedimento del Ministero

del tesoro, previa approvazione del piano di rateizzazione presentato dall'istituto mutuante.

Art. 22.

Le Commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi, sono:

a) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia e della zona B dell'ex territorio libero di Trieste);

b) Commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente, nella formazione prevista dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dell'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

c) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia;

e) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269: beni, diritti ed interessi perduti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni sopra enumerate, nell'ambito della loro competenza territoriale, oltre alla determinazione dell'ammontare degli indennizzi per i danni subiti dai richiedenti, provvederanno a tutti gli incombenti per l'applicazione dei be-

nefici previsti dalla presente legge ai fini del reimpiego, in tutto in in parte, degli indennizzi liquidati a norma di legge per la ricostruzione dei loro patrimoni in Italia.

Art. 23.

La regolamentazione interna delle Commissioni, la nomina dei loro membri e dei membri supplenti, le sostituzioni di membri effettivi e supplenti, la nomina di esperti previste nelle norme istitutive delle singole Commissioni, da scegliersi tra il personale in attività di servizio o in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato o tra persone particolarmente dotate nelle materie che interessano i reimpieghi, saranno fatte dal Ministero del tesoro al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai membri effettivi e supplenti delle Commissioni ed agli esperti ed a provvedere a quant'altro occorra per l'applicazione della presete legge.

Art. 24.

La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste nella presente legge farà carico per l'esercizio finanziario 1977 ai capitoli 6445 e 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno trasferite le disponibilità esistenti, anche in conto residui, su altri capitoli concernenti la stessa materia.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge sono autorizzati limiti d'impiego ventennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un primo limite d'impiego, per l'anno finanziario 1977, è stabilito in lire 700.000.000.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.